



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 486 del 06 OTT. 2022

OGGETTO: Adesione alla Convenzione ARCA_2019_120 per l'affidamento dei servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC GESTIONE ACQUISTI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 06 OTT. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Gestione Acquisti
Dott. Claudio Di Benedetto

IL DIRETTORE UOC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ha registrato contabilmente il costo di € 1.651.358,90 (IVA e oneri inclusi), previsto nella presente proposta che rientra nei Bilanci degli esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025 come di seguito precisato:

- nel Conto Economico C51009000086 "lavoro interinale tecnico":
 - anno 2022 € 66.000,00;
 - anno 2023 € 197.000,00;
 - anno 2024 € 197.000,00;
 - anno 2025 € 131.358,90;
- nel Conto Economico C51009000087 "lavoro interinale personale sanitario":
 - anno 2022 € 267.000,00;
 - anno 2023 € 533.000,00;
- nel Conto Economico C51009000085 "lavoro interinale amministrativo":
 - anno 2022 € 86.670,00;
 - anno 2023 € 173.330,00;

Il Direttore UOC Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 486 del 06 OTT. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Premesso che:

- per realizzare una gestione ottimale del personale e garantire al contempo una copertura tempestiva di eventuali posizioni temporaneamente scoperte, questa ASST ha la necessità di ricorrere, oltre alle forme ordinarie di reclutamento, anche alla somministrazione di lavoro di personale tecnico, amministrativo e sanitario da parte di agenzie autorizzate;
- ARIA S.p.A., nell'ambito della sua programmazione gare, ha inviato nel 2019 a tutti gli enti sanitari una raccolta di fabbisogni, alla quale questa ASST ha prontamente risposto indicando le necessità rilevate in quel momento;

Preso atto che:

- i fabbisogni comunicati ad ARIA nel 2019 riguardavano esclusivamente personale di Categoria BS del CCNL comparto Sanità;
- in data 24/08/2022 è stata attivata da ARIA S.p.A. la convenzione denominata ARCA_2019_120, discendente dalla procedura di cui sopra, così suddivisa:
 - Lotto 1 - Categoria BS del CCNL comparto Sanità;
 - Lotto 2 - Categorie D e DS profilo sanitario del CCNL comparto Sanità;
 - Lotto 3 - Categorie C, D e DS profilo tecnico/amministrativo del CCNL comparto Sanità;
- l'aggiudicatario della Convenzione ARCA_2019_120 è il RTI costituito da Randstad Italia S.p.A. (mandataria), Manpower s.r.l. e GI Group S.p.A. (mandanti) e, nell'ambito di tale RTI, l'operatore economico di riferimento per questa ASST è la società Manpower s.r.l.;
- alla luce dei fabbisogni comunicati ad ARIA nel 2019, questa ASST è stata conseguentemente abilitata ad emettere un ordinativo di fornitura esclusivamente per il Lotto 1 - Categoria BS del CCNL comparto Sanità, per un importo triennale pari a € 591.358,90;

Premesso, altresì, che:

- alla luce del mutato scenario di riferimento, soprattutto in ragione dell'impatto dell'emergenza da COVID-19 sulle attività sanitarie e, in particolare, sulle necessità e difficoltà di reclutamento di figure sanitarie professionali, ad oggi questa ASST ha esigenze profondamente diverse rispetto a quelle rilevate in occasione dell'analisi condotta nei primi mesi dell'anno 2019;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 486 del 06 OTT. 2022

- tali nuove esigenze sono state valorizzate dal Direttore della UOC Gestione e sviluppo delle risorse umane, per un periodo di riferimento di 12 mesi, come di seguito dettagliato:
 - Categorie D e DS profilo sanitario del CCNL comparto Sanità: € 800.000;
 - Categorie C, D e DS profilo tecnico/amministrativo del CCNL comparto Sanità: € 260.000;

Viste:

- la nota del Direttore della UOC Gestione Acquisti con la quale, in data 25/08/2022, ha chiesto ad ARIA di essere abilitato ad aderire alla Convenzione ARCA_2019_120 anche relativamente ai Lotti 2 e 3, per gli importi triennali, rispettivamente, di € 2.400.000 ed € 780.000;
- la nota del Responsabile della Struttura Beni e Servizi PA e ICT di ARIA che, in data 25/08/2022, ha comunicato che questa ASST non può essere abilitata ad aderire alla convenzione di cui sopra anche per i lotti 2 e 3;
- la successiva nota, di pari data, con la quale il Direttore della UOC Gestione Acquisti, ha richiesto la possibilità, nelle more dell'attivazione della nuova convenzione, di essere abilitato ad aderire, anche a copertura parziale, per le figure professionali per le quali non deriva copertura dal lotto 1 o, in subordine, di essere autorizzato ad espletare una procedura ponte autonoma;
- la nota del 29/08/2022 con la quale il Responsabile della Struttura Beni e Servizi PA e ICT di ARIA ha confermato di non poter abilitare questa ASST all'adesione, nemmeno parziale, per i lotti 2 e 3;

Preso atto che:

- non ci sono al momento attive convenzioni di Consip S.p.A. relative al servizio in argomento;
- pur essendo attiva una convenzione di ARIA S.p.A. per il servizio in argomento questa ASST può aderirvi limitatamente al lotto 1;
- risulta inserita nella programmazione di ARIA S.p.A., all'aggiornamento pubblicato sul sito istituzionale in data 01/07/2022, una procedura, denominata ARIA_2022_029, per l'affidamento di tali servizi, la cui relativa Convenzione è prevista in attivazione nel secondo trimestre del 2023;
- questa ASST ha provveduto tempestivamente a comunicare i propri fabbisogni nell'ambito della suddetta iniziativa;
- tale tipologia di servizio non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018 e, pertanto, il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da un'amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;
- come previsto dalla DGR n° XI / 6387 del 16/05/2022, avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022*", in assenza degli strumenti di cui ai punti precedenti, gli Enti sanitari devono procedere prioritariamente attraverso forme di acquisizione aggregata tramite le Unioni di Acquisto/Consorzi Interaziendali di acquisto e, in assenza anche di queste ultime, per servizi e forniture (non compresi nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018), inseriti nella Programmazione di ARIA e per i quali siano stati già formalmente comunicati i fabbisogni, "*per il periodo ponte, gli Enti sono autorizzati a procedere alla copertura dei propri fabbisogni, fatta salva la clausola di recesso in caso di aggiudicazione ARIA con condizioni migliorative*";
- non risultano attualmente attive gare aggregate alle quali poter fare riferimento per



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 486 del 06 OTT. 2022

l'affidamento dei servizi in oggetto;

- ARIA S.p.A., in data 14/09/2022, ha autorizzato per questa ASST a procedere a "*stipulare autonomamente un contratto per il periodo necessario all'approvvigionamento dei propri bisogni. Tale contratto dovrà contenere una clausola di risoluzione anticipata espressa vincolata all'attivazione del contratto/convenzione da parte del soggetto aggregatore*";

Considerato che:

- la fornitura di personale, compreso quello temporaneo, risulta necessaria per colmare le carenze di risorse umane di natura non strutturale e quindi difficilmente prevedibili, e che incorrere in interruzioni di questo servizio potrebbe comportare gravi disagi alle attività sanitarie e amministrative di questa ASST;
- le tempistiche richieste da una procedura di gara aperta non sono compatibili con le esigenze di celerità collegate alla necessità di attivare, già dal mese in corso, contratti di somministrazione di personale fondamentale per ricoprire posizioni temporaneamente scoperte;
- l'aggiudicazione di una procedura aperta richiederebbe, verosimilmente, le medesime tempistiche stimate da ARIA per l'attivazione della nuova convenzione e, pertanto, la scelta di espletare tale tipologia di procedura risulterebbe antieconomica e inefficiente, anche alla luce della ridotta durata contrattuale, corroborata da condizione risolutiva, che impedirebbe ai potenziali concorrenti di formulare un'offerta in linea con quella dell'attuale convenzione ARIA;
- questa ASST, oltre a quanto sopra, nell'espletamento di una procedura autonoma non beneficerebbe della riduzione dei costi consentita dalle economie di scala che caratterizzano le procedure espletate dal soggetto aggregatore;
- nel caso in cui l'aggiudicazione della procedura aperta autonoma fosse contestuale rispetto a quella della procedura espletata da ARIA, questa ASST dovrebbe aderire alla Convenzione e, conseguentemente, annullare in autotutela la procedura autonoma appena conclusa e, in ogni caso, permarrebbe la problematica legata alla copertura contrattuale del periodo intercorrente tra l'indizione e l'aggiudicazione di detta procedura;
- per le motivazioni sopra esposte, la soluzione tecnicamente più idonea individuata dalla UOC Gestione Acquisti per garantire celermente una copertura contrattuale per i servizi in argomento, nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione di ARIA, è quella di procedere con un affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016, nei confronti dell'affidatario della convenzione oggi in essere;

Rilevato che:

- la Commissione Europea, con la Comunicazione 2020/C 108 I/01 ha affermato che "*in concreto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli acquirenti pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più breve possibile. Come stabilito all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE ("la direttiva"), tale procedura consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase della procedura è disciplinata a livello dell'UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità possono agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e la procedura può costituire, di fatto,*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 486 del 06 OTT. 2022

un'aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all'effettiva disponibilità e rapidità di consegna”;

- il Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2020, n. 3566 ha affermato che *“nelle more della conclusione di una procedura ad evidenza pubblica indetta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è legittima la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara – procedura cd. “ponte” – esperita in via d'urgenza dalla stazione appaltante in ragione della necessità di reperire il materiale oggetto di affidamento per un fabbisogno strettamente necessario”;*
- il TAR Firenze con la sentenza del 20 dicembre 2021, n. 1667 ha affermato *“l'art. 63, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016 consente la procedura negoziata senza bando “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”. Nella specie sussistono i presupposti per l'accesso a tale procedura semplificata. In primo luogo essa è utilizzata, come disposto dalla norma, “nella misura strettamente necessaria”, cioè non per addivenire all'affidamento a regime, bensì per stipulare un contratto ponte, di durata temporale limitata, funzionale a consentire l'espletamento della procedura ordinaria secondo le regole di evidenza pubblica comunitaria”;*

Viste:

- la nota con la quale la UOC Gestione Acquisti ha richiesto al RTI aggiudicatario della Convenzione ARIA_2019_120, la disponibilità a fornire a questa ASST anche i servizi offerti nei lotti 2 e 3 alle medesime condizioni previste in convenzione, per un periodo di 12 mesi, nelle more dell'attivazione della nuova convenzione;
- la nota del 13/09/2022, con la quale la società Manpower s.r.l. ha comunicato che essa è il componente del RTI che, nell'ambito della suddetta convenzione, erogherà i servizi di somministrazione di lavoro in favore di questa ASST in riferimento al lotto 1 (Categoria BS del CCNL comparto Sanità);
- la medesima nota del 13/09/2022, con la quale la società Manpower s.r.l. ha comunicato, tra le altre cose, la propria disponibilità a erogare, nell'ambito di una procedura espletata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016, anche i servizi di cui ai lotti 2 e 3, (rispettivamente Categorie D e DS profilo sanitario e Categorie C, D e DS profilo tecnico/amministrativo del CCNL comparto Sanità), nei termini della disciplina normativa, tecnica ed economica di cui alla succitata Convenzione;

Dato atto che:

- in sede di programmazione economico-finanziaria per l'anno 2022 è stato assegnato a questa ASST un tetto per i costi relativi a “Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi” pari ad € 999.615;
- in fase di Assestamento al BPE 2022 è stato rendicontato e motivato un disallineamento rispetto a tale tetto, prevedendo un costo complessivo per tale voce di bilancio pari ad € 1.615.816 di cui € 377.150 finanziati con contributi da privati, da Enti Pubblici e da Regione;
- per l'anno 2022, in relazione anche al perdurare dello stato pandemico e delle relative criticità, Regione Lombardia ha previsto che eventuali sforamenti del tetto fissato per la



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 486 del 06 OTT. 2022

voce di bilancio di cui sopra debbano essere adeguatamente motivati;

- la modalità di progettazione della convenzione ARIA, con una rigida suddivisione in lotti funzionali, rende necessario prevedere un maggior fabbisogno teorico al fine di consentire la necessaria flessibilità nell'attivazione dei singoli contratti di lavoro che saranno effettivamente necessari per garantire il corretto svolgimento delle attività di questa ASST, tenuto conto che per la stessa natura del lavoro interinale non è possibile prevedere con certezza la tipologia di personale da somministrare a copertura di eventuali scoperture temporanee e impreviste;
- la UOC Gestione Acquisti, in stretto coordinamento con la UOC Gestione e sviluppo delle risorse umane, dovrà monitorare i costi effettivamente sostenuti a seguito dell'adozione del presente provvedimento, tenendo conto del fatto che le consulenze ed il lavoro interinale sono in incremento, rispetto all'esercizio precedente e ai tetti di costo assegnati a Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2022, principalmente per:
 - o le difficoltà attuali nel garantire il regolare turn over del personale sanitario, con particolare riferimento al personale infermieristico, per il quale sono state condotte numerose procedure di reclutamento (concorsi, avvisi a tempo determinato, incarichi libero-professionali, etc.) nel corso degli ultimi mesi, anche al fine di scongiurare il ricorso ad esternalizzazioni parziali (tramite cooperative) di singoli reparti;
 - o la sostituzione temporanea con contratti trimestrali del personale sospeso per inadempimenti relativi agli obblighi vaccinali;
 - o l'internalizzazione del servizio di archivio clinico;
 - o la stipulazione di una convenzione con l'ASST Brianza per lo svolgimento di attività inerenti l'UOC di Patologia Clinica;
 - o il maggiore ricorso a "consulenze sanitarie e co.co.co" per garantire la campagna vaccinale;

Ritenuto, per le motivazioni espresse in premessa:

- di aderire alla Convenzione ARCA_2019_120, attivata da ARIA S.p.A. con il RTI costituito da Randstad Italia S.p.A. (mandataria), Manpower s.r.l. e GI Group S.p.A. (mandanti), per un periodo di 36 mesi, relativamente al Lotto 1 - Categoria BS del CCNL comparto Sanità;
- di affidare a Randstad Italia S.p.A. in RTI con Manpower s.r.l. e GI Group S.p.A. (mandanti), i servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo, Categoria BS del CCNL comparto Sanità, per il periodo di 36 mesi e un importo triennale di € 591.358,90 (imposte e oneri inclusi);
- di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016, nelle more dell'attivazione della Convenzione ARIA_2022_029, prevista per il secondo trimestre del 2023, la fornitura di personale, compreso personale temporaneo, alla società Manpower s.r.l., in quanto operatore economico di riferimento per questa ASST nell'ambito del RTI aggiudicatario della Convenzione ARIA_2019_120, per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, alle medesime condizioni normative, tecniche ed economiche previste in Convenzione, per gli importi di seguito dettagliati:
 - Categorie D e DS profilo sanitario del CCNL comparto Sanità: € 800.000 (imposte e oneri inclusi);
 - Categorie C, D e DS profilo tecnico/amministrativo del CCNL comparto Sanità: € 260.000 (imposte e oneri inclusi);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 486 del 06 OTT. 2022

- di riservarsi la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ad avvenuta attivazione del Contratto/Convenzione da parte del Soggetto Aggregatore;

Acquisito il visto contabile della UOC Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di aderire alla Convenzione ARCA_2019_120, attivata da ARIA S.p.A. con il RTI costituito da Randstad Italia S.p.A. (mandataria), Manpower s.r.l. e GI Group S.p.A. (mandanti), per un periodo di 36 mesi, relativamente al Lotto 1 - Categoria BS del CCNL comparto Sanità;
2. di affidare a Randstad Italia S.p.A. in RTI con Manpower s.r.l. e GI Group S.p.A. (mandanti) i servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo, Categoria BS del CCNL comparto Sanità, per il periodo di 36 mesi (scadenza fissa dell'ordinativo di fornitura il 25/08/2025) e un importo triennale di € 591.358,90 (imposte e oneri inclusi) – CIG derivato 9382479A99;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, nelle more dell'attivazione della Convenzione ARIA_2022_029, prevista per il secondo trimestre del 2023, la fornitura di personale, compreso personale temporaneo, alla società Manpower s.r.l., in quanto operatore economico di riferimento per questa ASST nell'ambito del RTI aggiudicatario della Convenzione ARIA_2019_120, per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, alle medesime condizioni normative, tecniche ed economiche previste in Convenzione, per gli importi di seguito dettagliati:
 - Categorie D e DS profilo sanitario del CCNL comparto Sanità: € 800.000 (imposte e oneri inclusi);
 - Categorie C, D e DS profilo tecnico/amministrativo del CCNL comparto Sanità: € 260.000 (imposte e oneri inclusi);
4. di riservarsi la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ad avvenuta attivazione del Contratto/Convenzione da parte del Soggetto Aggregatore;
5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.651.358,90 (imposte e oneri inclusi), è annotato ai conti di bilancio dell'esercizio degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, indicati nel primo foglio della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 486 del 06 OTT. 2022

6. di nominare, ai sensi dell'art. 111 d.lgs. 50/2016, la Dott.ssa Antonella Pesce, Collaboratore amministrativo professionale presso la UOC Gestione e sviluppo delle risorse umane, quale Direttore di Esecuzione del contratto a cui demandare i compiti di verifica in ordine alla regolare esecuzione del servizio;
7. di prendere atto che l'importo derivante dall'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Incentivi e funzioni tecniche", calcolato sul valore di adesione, è pari a € 2.925,00 e verrà accantonato in coerenza con le disposizioni regionali in materia e in applicazione del relativo Regolamento Aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 648/2021, nel bilancio d'esercizio di ciascun anno di competenza, subordinatamente alla verifica della capienza dei fondi messi a disposizione annualmente da Regione Lombardia, e la sua erogazione sarà effettuata come dettagliato nella nota prot. n. 12295/2022;
8. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla Legge Regionale n. 23/2015);
9. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla Legge Regionale n. 23/2015).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTAUDA)

UOC Gestione Acquisti

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott. Claudio Di Benedetto
Pratica trattata da: Dott.ssa Annalisa Bonizio
Atti n. 2022/1.6.3/2.2.4



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 486 del 06 OTT. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 07 OTT. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 9 pagine e n. // allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Cipadi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto